

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016
800/2016/R/EEL**

**ULTERIORI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI,
PER L'ANNO 2017, NELL'AMBITO DEL REGIME TRANSITORIO INTRODOTTO DALLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 444/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione Europea del 14 giugno 2013 (di seguito: Regolamento 543/2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e sue modifiche (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- il vigente Testo Integrato per il Monitoraggio del Mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- il vigente Testo Integrato Settlement (di seguito: TIS);
- il vigente Testo Integrato Unbundling Funzionale (di seguito: TIUF);
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 368/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 368/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 9 giugno 2016, 298/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 298/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 novembre 2016, 684/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 684/2016/R/eel);
- la bozza di “Regolamento della Commissione che stabilisce una linea guida per il bilanciamento elettrico – *Draft Commission regulation establishing a guideline on electricity balancing*” inviato dalla Commissione Europea al Comitato degli Stati membri (Comitologia) il 10 ottobre 2016.

CONSIDERATO CHE:

- i corrispettivi di sbilanciamento effettivo applicati a ciascun punto di dispacciamento dipendono dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale (calcolato con riferimento alle macrozone di bilanciamento di cui al comma 39.2 della deliberazione 111/06), determinato in funzione delle movimentazioni disposte da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD);
- una valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi *dual pricing* (con corrispettivi di sbilanciamento effettivo per ciascun punto di dispacciamento dipendenti dal combinato disposto fra il segno dello sbilanciamento aggregato zonale e il segno dello sbilanciamento effettivo del punto stesso), disincentivando in modo significativo gli sbilanciamenti effettivi concordi con lo sbilanciamento aggregato zonale (di seguito: sbilanciamenti concordi) e valorizzando al prezzo zonale del mercato del giorno prima (di seguito: prezzo zonale) gli sbilanciamenti effettivi discordi con lo sbilanciamento aggregato zonale (di seguito: sbilanciamenti discordi), rende impossibile per gli utenti del dispacciamento trarre beneficio economico dagli sbilanciamenti;
- viceversa, una valorizzazione *single pricing* (con corrispettivi di sbilanciamento effettivi dipendenti solamente dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale) disincentiva gli sbilanciamenti concordi, ma consente agli utenti del dispacciamento di trarre un beneficio economico dagli sbilanciamenti discordi;
- fino a luglio 2016, prima dell’entrata in vigore della deliberazione 444/2016/R/eel, la valorizzazione *dual pricing* era applicata solamente ai punti di dispacciamento per unità di produzione abilitate alla presentazione di offerte su MSD (di seguito: unità

abilitate), mentre per tutte le altre unità di produzione e le unità di consumo era prevista una valorizzazione *single pricing*;

- per i punti di dispacciamento per unità di produzione non abilitate alimentate dalle fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: unità di produzione FRNP) è sempre possibile, in alternativa alla valorizzazione *single pricing*, optare per il regime perequativo di cui alla deliberazione 522/2014/R/eel;
- in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento effettivo, ai punti di dispacciamento per unità di consumo è applicato un corrispettivo di non arbitraggio finalizzato a non consentire ai relativi utenti del dispacciamento di trarre vantaggio dalla differenza fra i prezzi zonali del mercato del giorno prima e il Prezzo Unico Nazionale (PUN);
- i proventi e gli oneri maturati per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e dai corrispettivi di non arbitraggio concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06 a carico degli utenti del sistema elettrico (di seguito: corrispettivo *uplift*).

CONSIDERATO CHE:

- nel corso degli anni sono emerse alcune anomalie insite nella disciplina degli sbilanciamenti che hanno portato a determinare in diverse macrozone di bilanciamento segni dello sbilanciamento aggregato zonale non coerenti con l'effettivo stato del sistema;
- tali anomalie hanno indotto diversi utenti del dispacciamento titolari di punti di dispacciamento per unità di consumo o per unità di produzione non abilitate ad adottare strategie di sovra/sotto programmazione contrarie ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza (di seguito: strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema), al fine di trarre un significativo vantaggio economico da tale situazione;
- strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema sono state altresì adottate tra le diverse zone di mercato, quando compensate all'interno della stessa macrozona di bilanciamento, al fine di arbitrare fra i prezzi zonali in maniera diretta (per le unità di produzione non abilitate) o in maniera indiretta, ossia tramite i corrispettivi di non arbitraggio legati alle differenze fra i prezzi zonali e il PUN (per le unità di consumo); tale condotta si è incrementata a seguito della soppressione delle macrozone Sicilia e Sardegna disposta in ottemperanza al dettato dell'articolo 23 del decreto legge 91/14, con deliberazione 525/2014/R/eel;
- le condotte sopra riportate hanno causato un significativo incremento del corrispettivo *uplift* a carico degli utenti del sistema elettrico; in particolare la componente relativa al saldo fra proventi e oneri relativi all'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio (di cui al comma 44.1, lettera a), della deliberazione 111/06 si è attestata ad aprile e a maggio 2016 su valori intorno a 5 €/MWh, cui corrispondeva un ammontare complessivo a carico degli utenti del sistema di quasi 120 milioni di euro su base mensile;

- per, *ex nunc*, contrastare, la situazione sopra rappresentata e ripristinare il corretto funzionamento dei mercati e un'equa valorizzazione delle risorse di dispacciamento, *ex tunc* riportare ad equità il contributo degli utenti del sistema che hanno sostenuto l'onere del corrispettivo *uplift*, l'Autorità, con la deliberazione 342/2016/E/eel, ha avviato, procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi per il periodo passato e/o di regolazione asimmetrica pro-futuro nei confronti degli utenti del dispacciamento suscettibili di aver adottato strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema (Tavola 1 dell'Allegato A alla deliberazione 342/2016/R/eel), con contestuale intimazione a cessare le suddette strategie; fra settembre e ottobre 2016 sono state inviate le risultanze istruttorie a tutti gli utenti del dispacciamento coinvolti;
- nel contempo l'Autorità, previa consultazione, con la deliberazione 444/2016/R/eel ha adottato una disciplina transitoria per la valorizzazione *ex nunc* degli sbilanciamenti effettivi basata su un sistema di *pricing* atto a disincentivare in modo strutturale le strategie di sopra/sotto programmazione, in attesa della definizione di una disciplina di regime che fornisca segnali di prezzo per gli sbilanciamenti effettivi coerenti con l'effettivo stato del sistema e con il valore dell'energia scambiata in tempo reale; in particolare il sopracitato provvedimento prevede che:
 - con decorrenza 1 agosto 2016 gli sbilanciamenti effettivi relativi ai punti di dispacciamento per unità di consumo e per unità di produzione non abilitate diverse dalle unità di produzione FRNP siano valorizzati tramite un sistema misto *single-dual pricing* basato su una valorizzazione *single pricing* (con prezzi pari ai prezzi medi delle offerte accettate sul mercato di bilanciamento) per gli sbilanciamenti effettivi rientranti in una banda standard predefinita (articolata in due semibande simmetriche di segno opposto tra loro) e su una valorizzazione *dual pricing* (con prezzi duali basati sui prezzi medi delle offerte accettate sul mercato di bilanciamento) per gli sbilanciamenti effettivi eccedentari tale banda standard; la banda standard è posta pari a $\pm 15\%$ del programma vincolante modificato e corretto per il periodo agosto – dicembre 2016, per poi ridursi al $\pm 7,5\%$ da gennaio 2017;
 - con decorrenza 1 gennaio 2017 gli sbilanciamenti effettivi relativi ai punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP non rilevanti siano valorizzati con il medesimo sistema misto *single-dual pricing* previsto al precedente alinea con banda standard pari a $\pm 7,5\%$ del programma vincolante modificato e corretto; rimane salva la facoltà per gli utenti del dispacciamento titolari di detti punti di dispacciamento di optare per il regime perequativo di cui alla deliberazione 522/2014/R/eel con applicazione dei prezzi duali agli sbilanciamenti eccedentari le bande differenziate per fonte rilevati per tale regime;
 - gli sbilanciamenti effettivi relativi ai punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP rilevanti continuano ad essere valorizzati con la disciplina previgente, con possibilità per gli utenti del dispacciamento di optare per una valorizzazione *single pricing* oppure per il regime perequativo di cui alla deliberazione 522/2014/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l'intimazione di cui alla deliberazione 342/2016/E/eel e l'applicazione del sistema misto *single-dual pricing*, introdotto con la deliberazione 444/2016/R/eel, hanno fortemente colto nel segno, mitigando le strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema e consentendo una straordinaria riduzione del corrispettivo *uplift* (in particolare il saldo fra i proventi e gli oneri dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi di non arbitraggio si è drasticamente ridotto con un contributo a carico del sistema pari a 0,60 €/MWh a luglio 2016 e a poco più di 0,35 €/MWh ad agosto 2016 e settembre 2016; analoghi livelli si sono anche riscontrati dall'analisi dei dati preliminari relativi ai mesi di ottobre e novembre 2016);
- le attività di monitoraggio compiute dall'Autorità in cooperazione con Terna hanno, tuttavia, evidenziato il permanere di alcuni programmi di immissione anomali, presentati soprattutto con riferimento a punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP rilevanti per i quali non era stata introdotta l'applicazione del sistema misto *single-dual pricing*, in quanto l'applicazione dei prezzi duali era stata ritenuta eccessivamente penalizzante stante l'impossibilità, per queste unità, di beneficiare dell'aggregazione di diversi punti di immissione ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi;
- a seguito dell'adozione della deliberazione 444/2016/R/eel:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione FRNP non rilevanti hanno segnalato che le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti previste a partire da gennaio 2017 risulterebbero eccessivamente penalizzanti in quanto l'errore medio di programmazione di queste unità dipende fortemente sia dalla tipologia di fonte che dalle dimensioni del portafoglio zonale e in molti casi, pur adottando le migliori pratiche per una corretta programmazione, lo sbilanciamento potrebbe risultare significativamente superiore alla banda del $\pm 7,5\%$ prevista per l'applicazione dei prezzi duali;
 - gli utenti del dispacciamento titolari di unità di consumo legate a processi industriali con profilo "a loro dire" non facilmente prevedibile e gestite nell'ambito di portafogli di dimensioni limitate hanno lamentato invece l'incremento dei costi (in realtà, in molti casi, trattasi per questi utenti di una riduzione dei proventi da sbilanciamento) legato all'applicazione dei prezzi duali agli sbilanciamenti eccedenti la banda standard; l'aggravio, ovvero il ridotto provento, risulterebbero particolarmente significativi a partire da gennaio 2017 con l'entrata in vigore della banda standard del $\pm 7,5\%$.
 - gli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore hanno evidenziato le difficoltà di programmazione delle immissioni in rete di energia elettrica a causa dell'aleatorietà dei processi industriali cui dette unità sono asservite;
- l'Autorità, in parziale accoglimento delle istanze avanzate dagli utenti del dispacciamento come sopra rappresentate e nell'intento di contrastare le strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema, ha proposto con il

documento per la consultazione 684/2016/R/eel degli aggiustamenti alla deliberazione 444/2016/R/eel e degli ulteriori interventi; in particolare è stato ipotizzato di:

- modificare la modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, ripristinando il calcolo in vigore fino al 2009 e basato sulla somma degli sbilanciamenti effettivi di ciascun punto di dispacciamento incluso in ciascuna macrozona di bilanciamento, come desunti in esito all'acquisizione delle misure dei prelievi e delle immissioni effettivi; in questo modo il segno dello sbilanciamento aggregato zonale risulterebbe coerente con l'effettivo sbilanciamento della macrozona; per assicurare stabilità nel tempo ai corrispettivi di sbilanciamento effettivo ed evitare potenziali aggiornamenti a seguito di rettifiche ai dati di misura, si proponeva di non aggiornare il segno dello sbilanciamento aggregato zonale nelle sessioni di conguaglio per rettifiche di *settlement* e rettifiche tardive di cui al TIS;
- prorogare per tutto l'anno 2017 la banda standard del $\pm 15\%$ per i punti di dispacciamento per unità di consumo e per unità di produzione non abilitate diverse dalle unità di produzione FRNP;
- non applicare per tutto l'anno 2017 il sistema misto *single-dual pricing* ai punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP non rilevanti, con mantenimento in essere per tali unità della medesima disciplina prevista per le unità di produzione FRNP rilevanti (scelta fra valorizzazione *single pricing* e regime perequativo di cui alla deliberazione 522/2014/R/eel);
- in esito alla consultazione, la quasi totalità degli operatori (utenti del dispacciamento, associazioni di categoria e produttori) ha evidenziato la propria contrarietà alla modifica delle modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale adducendo le seguenti motivazioni:
 - con una modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle misure effettive gli utenti del dispacciamento dovrebbero attendere il *settlement* mensile (in chiusura nel mese m+2 rispetto al periodo di competenza) per conoscere la propria posizione finanziaria in materia di sbilanciamenti; ciò genererebbe un rischio finanziario ritenuto insostenibile;
 - la pubblicazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale in sede di *settlement* non sarebbe compatibile con le disposizioni di cui al Regolamento 543/2013 in materia di trasparenza dei mercati con riferimento ai tempi di pubblicazione dei volumi di sbilanciamento;
 - occorrerebbe avere quantomeno una base storica di dati recanti informazioni sull'andamento del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basato sulle misure effettive;
 - il segno dello sbilanciamento aggregato zonale non aggiornato in seguito alle rettifiche di *settlement* e tardive ai dati di misura non risulterebbe pienamente coerente con l'effettivo andamento della macrozona, in quanto le rettifiche non sarebbero marginali come ipotizzato nella consultazione;

- la nuova modalità favorirebbe gli operatori verticalmente integrati che potrebbero risultare favoriti nell'accesso ai dati di misura nella disponibilità preliminare delle imprese distributrici rispetto agli altri operatori;
- l'algoritmo di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basato sulle misure effettive non sarebbe replicabile dagli utenti del dispacciamento, a detrimento della trasparenza del mercato;
- in alternativa a interventi di regolazione generale, quali la modifica delle modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, diversi utenti del dispacciamento hanno suggerito di avviare procedimenti di natura individuale nei confronti degli utenti del dispacciamento suscettibili di aver adottato strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema, sostanzialmente asseverando l'approccio già adottato con la deliberazione 342/2016/E/eel;
- con riferimento alla banda standard per il sistema misto *single-dual pricing* per i punti di dispacciamento per unità di consumo e per unità di produzione diverse dalle unità di produzione FRNP:
 - la maggioranza degli operatori e Terna si sono espressi a favore del mantenimento in essere del valore $\pm 15\%$ al fine di non penalizzare eccessivamente gli sbilanciamenti il cui onere verrebbe inevitabilmente trasferito alla clientela finale;
 - pochi operatori hanno suggerito di non apportare modifiche a quanto già previsto dalla deliberazione 444/2016/R/eel, lasciando impregiudicata la riduzione della banda al $\pm 7,5\%$ da gennaio 2017; e questi paiono coincidere con gli operatori verticalmente integrati;
- con riferimento all'applicazione del sistema misto *single-dual pricing* per i punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP non rilevanti:
 - la quasi totalità degli operatori e Terna hanno condiviso l'opportunità di non applicare tale meccanismo per l'anno 2017 in quanto eccessivamente penalizzante per tali unità, non ritenendo opportuno un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP rilevanti;
 - qualche operatore ritiene opportuno proseguire con l'applicazione di tale sistema, come previsto dalla deliberazione 444/2016/R/eel, prevedendo bande differenziate per fonte da estendere anche ai punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP rilevanti in ottica di non discriminatorietà.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per ristabilire un adeguato incentivo ad una programmazione conforme ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nei confronti del sistema elettrico, l'Autorità ha da tempo avviato approfondimenti per addivenire a una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti che, come già delineato nel documento per la consultazione 368/2013/R/eel, sia basata su prezzi di sbilanciamento in grado di riflettere dinamicamente l'effettivo stato del sistema e il

- valore spaziale dell'energia scambiata in tempo reale, superando il concetto di macrozona di bilanciamento definita in modo statico;
- a tal proposito, nel documento per la consultazione 316/2016/R/eel l'Autorità ha reso nota la propria intenzione di
 - superare tutte le convenzioni spazio-temporali atte a mediare gli sbilanciamenti e, conseguentemente, di avviare un monitoraggio sui prezzi nodali dell'energia elettrica relativi al valore dell'energia scambiata in tempo reale (di seguito: prezzi nodali), in quanto unico istituto coerente spazio-temporalmente con la realtà fisica del sistema e la valorizzazione economica dell'energia scambiata: tale monitoraggio dovrebbe riguardare sia il periodo futuro sia uno storico di almeno 9 mesi e avrebbe come scopo primario assicurare trasparenza sul valore dell'energia scambiata in tempo reale in ogni nodo della rete, tenuto conto della topologia di rete in uso sul mercato per il servizio di dispacciamento;
 - valutare la significatività dei prezzi nodali come indicatori delle performance del mercato per il servizio di dispacciamento e come segnali del valore dell'energia scambiata in tempo reale;
 - nel documento per la consultazione 684/2016/R/eel l'Autorità ha ulteriormente specificato i propri orientamenti:
 - chiarendo come il valore dell'energia scambiata in tempo reale dipenda da una dimensione territoriale (in quanto il valore dell'energia è diverso in ciascun nodo della rete quantomeno per effetto delle congestioni), temporale (il valore dell'energia varia in ogni istante e dipende, quindi, dall'intervallo temporale entro cui è valutato) e merceologica (il valore dell'energia dipende dalle risorse attivate per il bilanciamento e non già per la risoluzione di vincoli di regolazione di tensione o potenza di corto circuito);
 - fornendo un piano di lavoro per l'anno 2017 finalizzato all'implementazione della riforma di regime con decorrenza gennaio 2018; nella fattispecie il piano prevedrebbe: i) la predisposizione da parte di Terna entro il primo trimestre 2017 di una proposta di determinazione dei prezzi nodali che sia coerente con la struttura di MSD e con la sua articolazione nelle fasi di programmazione ex-ante e bilanciamento; ii) la pubblicazione a inizio 2017 da parte dell'Autorità di uno specifico documento per la consultazione recante un approfondimento sui prezzi nodali e il loro legame con il valore dell'energia in tempo reale con panoramica sulle principali soluzioni adottate a livello internazionale in materia; iii) la pubblicazione entro luglio 2017 da parte dell'Autorità degli orientamenti finali sulla disciplina degli sbilanciamenti a regime;
 - in esito alle varie consultazioni sopracitate
 - la maggioranza degli operatori ha condiviso l'adozione di una disciplina degli sbilanciamenti di regime che sia in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con il valore dell'energia scambiata in tempo reale;
 - è emersa una grande disponibilità a valutare soluzioni basate sui prezzi nodali, purchè siano rese disponibili dettagliate informazioni sulla metodologia utilizzata per la determinazione di tali prezzi e siano condotte opportune simulazioni sulla distribuzione di tali prezzi sul territorio nazionale;

- alcuni operatori hanno suggerito di confrontare le diverse soluzioni in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi adottate a livello internazionale al fine di individuare quale sia l'approccio che si addice maggiormente al contesto italiano; lo studio dovrebbe essere accompagnato da una opportuna analisi dei costi e dei benefici propri di ciascuna possibile soluzione;
- in ogni caso la disciplina degli sbilanciamenti dovrebbe essere definita con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla sua applicazione (alcuni operatori suggeriscono almeno 9 mesi) affinché i suoi effetti possano essere tenuti in debito conto nell'ambito della campagna commerciale per l'anno successivo;
- Terna si è soffermata su alcuni aspetti di natura metodologica quali l'individuazione dei nodi e gli strumenti di calcolo dei prezzi marginali nodali e ha paventato potenziali criticità in termini di esercizio di potere di mercato da parte degli operatori, a seguito della pubblicazione dei prezzi nodali e della conseguente trasparenza in termini di evidenza pubblica delle sezioni critiche caratterizzate da congestioni;
- la riforma complessiva degli sbilanciamenti non può tuttavia prescindere dalle disposizioni che saranno contenute nel regolamento europeo in materia di bilanciamento (di seguito: regolamento *balancing*) attualmente in corso di approvazione nonché dal nuovo disegno del mercato per il servizio di dispacciamento che scaturirà dal procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 393/2015/R/eel (di seguito: procedimento RDE);
- stando alle ultime bozze disponibili nell'ambito delle attività dell'Autorità a livello euro-unitario, il regolamento *balancing* prevede che nei sistemi *Central Dispatch*, quale quello italiano, i prezzi di sbilanciamento possano essere determinati anche su perimetri di dimensione inferiore alle zone rilevanti per la presentazione delle offerte sui mercati dell'energia (di seguito: *bidding zones*), consentendo, pertanto, di arrivare fino ad una valorizzazione nodale ed avere sia una struttura *single* che *dual pricing*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 17 del regolamento 543/2013 prevede
 - la pubblicazione dei prezzi di sbilanciamento nel più breve tempo possibile;
 - la pubblicazione dei volumi totali di sbilanciamento nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla conclusione del periodo delle operazioni; i dati pubblicati possono essere preliminari e devono essere aggiornati non appena disponibili i dati definitivi;
- oggi Terna, pur rendendo noti i prezzi di sbilanciamento all'inizio del mese m+1, fornisce informazioni sugli esiti della fase di programmazione ex-ante di MSD e sugli esiti preliminari della fase di bilanciamento in tempo reale entro il giorno successivo a quello di consegna, consentendo agli utenti del dispacciamento di poter stimare con elevato grado di affidabilità il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, così come previsto dalla metodologia di determinazione attualmente vigente

basata sulle movimentazioni disposte su MSD; il segno così stimato non risulta, comunque, coerente con l'effettivo stato del sistema;

- le rettifiche di *settlement* e tardive ai dati di misura impattano su volumi complessivamente inferiori al 2% delle immissioni e dei prelievi effettivi con un costante miglioramento (inteso come riduzione dei volumi impattati) nel corso dei vari anni;
- ai sensi dell'articolo 6, del TIMM, Terna redige e aggiorna almeno con cadenza annuale un documento metodologico che propone gli indici di mercato afferenti a MSD; tali indici devono consentire di monitorare l'evoluzione della struttura e degli esiti di MSD (secondo i criteri di cui al comma 6.3, del TIMM), nonché della condotta dei singoli operatori attivi nel mercato (secondo i criteri di cui al comma 6.4 del TIMM).

RITENUTO CHE:

- le disposizioni di cui al TIUF siano tali da consentire la massima neutralità nell'accesso ai dati di misura per tutti gli operatori senza alcun vantaggio per quelli verticalmente integrati con l'impresa distributrice cui è posto in capo il servizio di misura
- l'entità delle rettifiche di *settlement* e tardive ai dati di misura sia tale da non influenzare in modo significativo il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, qualora determinato in esito alle misure effettive di immissione e prelievo;
- il passaggio ad una modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basato sulle misure effettive non possa comunque prescindere dalla pubblicazione da parte di Terna, nei tempi previsti dal Regolamento 543/2013, di informazioni sui volumi complessivi di sbilanciamento (e quindi sul segno dello sbilanciamento aggregato zonale); le informazioni possono essere preliminari, ma devono fornire un segnale affidabile e quanto più possibile coerente con l'effettivo stato del sistema, come rappresentato da un segno dello sbilanciamento aggregato zonale basato sulle misure effettive;
- per il sistema elettrico sia comunque opportuno avere un segno dello sbilanciamento aggregato zonale determinato secondo una modalità che consenta di riflettere l'effettivo stato del sistema elettrico, al fine di contrastare le strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema finalizzate a trarre vantaggio dalle anomalie nella determinazione del segno stesso;
- le richieste di trasparenza e di contenimento del rischio finanziario avanzate dagli operatori siano meritevoli di essere tenute in debita considerazione e che sia pertanto opportuno dare mandato a Terna:
 - di sviluppare una modalità per la stima del segno dello sbilanciamento aggregato zonale sulla base delle misure acquisite dalla stessa Terna durante l'esercizio in tempo reale del sistema elettrico, coerente con l'effettivo stato del sistema e con pubblicazione delle informazioni al più entro il giorno successivo a quello di consegna e a tendere nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 543/2013;

- aggiornare entro il 31 marzo 2017 il Codice di Rete in funzione di quanto sopra indicato, previa consultazione con gli operatori;
- di pubblicare entro il 31 marzo 2017 il segno dello sbilanciamento aggregato zonale determinato sulla base delle misure effettive con riferimento a ciascuna macrozona e a ciascun periodo rilevante dell'anno 2016, confrontato con i risultati che si sarebbero ottenuti con la stima di cui ai precedenti alinea;
- sia pertanto possibile adottare la modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle misure effettive come ipotizzata nel documento per la consultazione 684/2016/R/eel, con decorrenza 1 maggio 2017; l'effettiva applicazione di tale modalità sia comunque subordinata all'effettiva disponibilità di una determinazione preliminare del segno dello sbilanciamento aggregato zonale che fornisca un segnale affidabile sull'effettivo stato del sistema.

RITENUTO CHE:

- la modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle misure effettive consenta di contrastare efficacemente le strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema legate alle anomalie nella determinazione del segno stesso;
- occorra comunque mantenere in essere il sistema misto *single-dual pricing* per contrastare le strategie di sopra/sotto programmazione finalizzate a trarre vantaggio dalla differenza fra i prezzi zonali all'interno della medesima macrozona di bilanciamento;
- per il periodo gennaio 2017 – aprile 2017, tenuto conto degli esiti efficaci in termini di contenimento del corrispettivo *uplift* ottenuti dal combinato disposto della deliberazione 444/2016/R/eel e dell'intimazione di cui alla deliberazione 342/2016/R/eel, sia comunque opportuno, pur in presenza di una modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle movimentazioni disposte da Terna su MSD:
 - confermare la banda standard del $\pm 15\%$ per i punti di dispacciamento per unità di consumo e per unità di produzione non abilitate diverse dalle unità di produzione FRNP;
 - non applicare il sistema misto *single-dual pricing* ai punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP non rilevanti, con mantenimento in essere per tali unità della medesima disciplina prevista per le unità di produzione FRNP rilevanti;
- con decorrenza 1 maggio 2017, subordinatamente all'effettiva adozione di una modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle misure effettive, sia possibile limitare l'applicazione del sistema misto *single-dual pricing* al solo contrasto delle strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema finalizzate a trarre vantaggio della differenza fra i prezzi zonali all'interno della medesima macrozona; e di conseguenza sia possibile:
 - accogliere la richiesta avanzata da diversi utenti del dispacciamento di innalzare al $\pm 30\%$ la banda standard per i punti di dispacciamento per unità di consumo,

- ritenendo tale banda sufficiente a contrastare efficacemente le strategie di programmazioni non diligenti sopra citate;
- esentare dall'applicazione del sistema misto *single-dual pricing* i punti di dispacciamento per unità di produzione non abilitate diverse dalle unità di produzione FRNP in quanto per tali unità è emersa, in esito alle attività di monitoraggio condotte dall'Autorità, prevalentemente l'adozione di strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema finalizzate a trarre vantaggio dalle anomalie nella determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, anomalie che vengono risolte con la nuova modalità di determinazione del segno stesso basata sulle misure effettive;
 - confermare, in continuità con quanto previsto fino ad aprile 2017, la non applicazione del sistema misto *single-dual pricing* ai punti di dispacciamento per unità di produzione FRNP;
 - eventuali strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema che dovessero permanere per trarre vantaggio dalla differenza dei prezzi zonali possano comunque essere contrastate dalle attività di monitoraggio compiute dall'Autorità con i poteri inibitori e sanzionatori correnti.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia ormai improcrastinabile l'avvio concreto delle attività propedeutiche alla definizione di una disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di regime che sia atta a fornire segnali di prezzo coerenti con le dimensioni temporale, territoriale e merceologica che caratterizzano il valore dell'energia in tempo reale;
- i prezzi nodali rappresentino, come indicato nei documenti per la consultazione 368/2013/R/eel, 316/2016/R/eel e 684/2016/R/eel, una soluzione meritevole di essere adeguatamente implementata anche tramite opportune simulazioni sul sistema elettrico nazionale, nonché costituiscano un segnale di prezzo utile ai fini del monitoraggio degli esiti di MSD;
- sia pertanto opportuno prevedere la determinazione dei prezzi nodali quantomeno ai fini delle attività di monitoraggio di MSD compiute dall'Autorità, per poi procedere a valutazioni sulla loro possibile pubblicazione ai fini della trasparenza del mercato e al loro utilizzo per la valorizzazione a regime degli sbilanciamenti effettivi;
- nell'ambito del monitoraggio sia opportuno prevedere la realizzazione da parte di Terna di un apposito registro dei nodi rilevanti della rete di trasmissione nazionale che, in previsione di una revisione dei criteri di aggregazione delle unità di produzione e consumo secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 298/2016/R/eel e secondo quanto sarà sviluppato nei seguiti del procedimento RDE, contenga informazioni sugli utenti del dispacciamento in immissione e in prelievo attivi in ciascun nodo.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno, data la rilevanza delle misure adottate in particolare con riferimento alla modifica delle modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e nonostante sia già avvenuta una consultazione in materia, garantire ai soggetti interessati un'ulteriore partecipazione ai procedimenti di regolazione nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A, in particolare fissando, ai sensi del comma 5.2, di tale deliberazione, un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento

DELIBERA

1. di modificare, con decorrenza 1 gennaio 2017, l'Allegato A della deliberazione 111/06, nei termini di seguito indicati;
 - L'articolo 72 è sostituito dal seguente:

“Articolo 72

Disposizioni transitorie relative alla quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 44.
- 72.2 Il Gestore dei Mercati Energetici e gli operatori di mercato pagano i corrispettivi di cui all'articolo 38 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico, come integrati dalla Convenzione stipulata fra il Gestore dei Mercati Energetici e Terna verificata positivamente dall'Autorità con deliberazione 682/2016/R/eel.
- 72.3 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.
- 72.4 Ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento relativi ad unità non rilevanti non abilitate alimentate a fonti rinnovabili non programmabili allo sbilanciamento effettivo eccedentario rispetto alle bande di cui al comma 40.5bis si applica il prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3.
- 72.5 Ai punti di dispacciamento per unità non rilevanti non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili i cui utenti del dispacciamento si sono avvalsi della facoltà di cui al comma

- 40.5quater è applicato il prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 all'intero ammontare dello sbilanciamento effettivo.
- 72.6 Ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento relativi ad unità non abilitate diverse da quelle alimentate a fonti rinnovabili non programmabili la banda standard di cui al comma 40.3ter è fissata al 15% del programma vincolante modificato e corretto.
- 72.7 In deroga a quanto previsto al comma 72.6, con decorrenza 1 maggio 2017:
- i) ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento relativi ad unità di consumo la banda standard di cui al comma 40.3ter è fissata al 30% del programma vincolante modificato e corretto;
 - ii) ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili si applica il prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3;
- 72.8 In deroga a quanto previsto al comma 39.1, con decorrenza 1 maggio 2017, ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati in una macrozona. Lo sbilanciamento così determinato non è aggiornato in esito alle rettifiche ai dati di misura di cui all'articolo 51 del TIS.
- 72.9 L'efficacia dei commi 72.7 e 72.8 è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità di un aggiornamento del Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete recante una modalità di stima del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle misure acquisite da Terna nell'esercizio in tempo reale del sistema elettrico, che ne consenta la pubblicazione al più tardi il giorno successivo a quello di consegna e a tendere con tempistiche coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione Europea del 14 giugno 2013; tale modalità deve fornire un segnale coerente con l'effettivo stato del sistema.”
2. di prevedere che Terna, entro il 31 marzo 2017, invii all'Autorità una proposta di aggiornamento del Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete previa consultazione degli operatori recante la stima del segno dello sbilanciamento aggregato zonale sulla base delle misure acquisite da Terna stessa nell'esercizio in tempo reale del sistema elettrico; tale stima deve fornire informazioni sul segno dello sbilanciamento aggregato zonale nei termini indicati in premessa; l'Autorità si esprime sulla proposta trasmessa da Terna entro 15 giorni dalla ricezione della medesima;

3. di prevedere che Terna entro il 31 marzo 2017 pubblichi il segno dello sbilanciamento aggregato zonale determinato sulla base delle misure effettive con riferimento a ciascuna macrozona e a ciascun periodo rilevante dell'anno 2016;
4. di modificare il vigente TIMM nei termini di seguito indicati:
 - dopo il comma 3.5ter è inserito il seguente comma:

“3.5quater Ai fini di quanto previsto al comma 3.2, Terna progetta, realizza e manutene un registro dei nodi rilevanti della rete di trasmissione nazionale con indicazione degli utenti del dispacciamento in immissione e prelievo attivi in ciascun nodo e della loro quota di mercato nel nodo stesso e con indicazione dei collegamenti fra i nodi stessi (topologia della rete).”
 - dopo il comma 3.11 è inserito il seguente comma:

“3.12 L'insieme dei nodi rilevanti della rete di trasmissione nazionale contenuti nel registro di cui al comma 3.5quater deve includere almeno tutti i nodi della rete di trasmissione nazionale che risultano rilevanti ai fini dell'algoritmo di risoluzione del mercato per il servizio di dispacciamento”.
 - al comma 6.3, dopo la lettera ii), è inserita la seguente lettera:

“II) per ciascuno dei nodi rilevanti della rete di trasmissione nazionale incluso nel registro di cui al comma 3.5quater, il prezzo nodale marginale pari al valore marginale di 1 MW di prelievo occorrente nel nodo stesso.”
5. di prevedere che Terna entro il 30 aprile 2017 integri il documento metodologico di cui al comma 6.1, lettera a), del TIMM con una proposta di determinazione dei prezzi nodali marginali di cui al comma 6.3, lettera II), del TIMM; la Direzione Mercati dell'Autorità entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta integrazione ne verifichi la conformità ai criteri del TIMM, potendo chiedere modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine; in sede di verifica di conformità la Direzione Mercati definisca le modalità con cui Terna renda disponibili i suddetti prezzi nodali marginali anche al fine di finalizzare la definizione possibilmente già dall'1 gennaio 2018 di prezzi di bilanciamento per opportuni *cluster* di nodi;
6. i soggetti interessati hanno la facoltà di far pervenire all'Autorità (mercati@autorita.energia.it; regolazione@autorita.energia.it;) le proprie osservazioni in merito alle misure di cui al presente provvedimento entro e non oltre il 31 gennaio 2017, che saranno valutate dall'Autorità, ai sensi del comma 5.2, della deliberazione 649/2014/A, al fine di sue eventuali adeguamenti e integrazioni;
7. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;

8. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la nuova versione dell'allegato A alla deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche di cui al punto 1 e la nuova versione del TIMM, come risultante dalle modifiche di cui al punto 4, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni